

INCOMPATIBILITA'

TRA LE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE E LA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del D.Lgs. n. 165/2001, la L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), all'art. 18, prevede l'incompatibilità, tra l'altro, tra la professione di avvocato e qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche con orario di lavoro limitato.

L'art. 21 della medesima legge sull'ordinamento della professione forense, inoltre, prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che a sua volta è incompatibile con l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza, se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa forense stessa.

Pertanto, l'iscrizione all'albo degli avvocati comporta l'iscrizione d'ufficio ed obbligatoria alla Cassa forense, che è incompatibile, ad esempio, con l'iscrizione all'INPS dei dipendenti pubblici.

Particolarmente rilevante, infine, è la pronuncia della S.C. a sezioni unite, che ha sancito l'incompatibilità del dipendente pubblico, anche part-time, con la professione di avvocato e l'iscrizione all'albo ordinario degli avvocati (**Cass. civ., SS.UU., 16/05/2013, n. 11833**)

Articoli di riferimento:

art. 18 (Incompatibilità):

"1. La professione di avvocato è incompatibile:

(...)

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato";

art. 21 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense):

"1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (...).

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

(...)

4. La mancanza della effettività, continuità, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.

(...)

8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

(...)

10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

art. 23 (Avvocati degli enti pubblici):

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile

degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine (...)

(a cura del Segretario comunale dott. Giovanni Perdonò)